

**Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA**



**Presidenza della Regione  
Ufficio legislativo e legale  
Posizione di Collaborazione e Coordinamento n. 3**

Prot. n. 21614/61.11.23 del 30 ottobre 2023

/ Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Attività Socialmente Utili. Artt. 7 e 8 del D.Lgs. 468 del 1997. Modalità di utilizzazione e compatibilità con altre attività.

Assessorato Regionale della Famiglia,  
delle politiche sociali e del lavoro  
Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento,  
dei servizi e delle attività formative  
Servizio VI  
(rif. nota prot. 25687 del 31/08/2023 e nota prot. 31390 del 09/10/2023)

1. Con la nota prot. 25687 del 31 agosto 2023 Codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine all'applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 7 ed 8 del D.Lgs. 468 del 1997, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2015 .

In particolare, posto che l'articolo 26 del D.Lgs. 150 /2015 fa salva (seppur nei limiti ivi previsti) l'applicazione dei menzionati articoli 7 ed 8, si chiede se gli articoli medesimi debbano considerarsi integralmente vigenti ed applicabili ai soggetti impegnati in ASU (anche nella parte in cui disciplinano le modalità di utilizzo ed i criteri di compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative) oppure se, *favor lavoratoris*, debbano ritenersi, in parte, implicitamente abrogati a seguito degli interventi normativi del 2015.

Viene specificato al riguardo che la disciplina oggetto del quesito è stata, spesso, interpretata in modo non univoco.

E' stata inoltre riscontrata la tendenza, diffusa tra gli Enti Assegnatari di personale

Asu, a considerare la percezione dell'assegno per i lavori socialmente utili compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative qualora rientranti nei limiti previsti dai D.lgs. nn. 22 e 150 del 2015 per il mantenimento dello *status* di disoccupato.

Gli stringenti limiti previsti dalla previgente normativa vengono, infatti, ritenuti superati dalla sopravvenuta e più favorevole normativa.

La differenza, viene evidenziato, "*non è di poco conto , posto che l'art. 8 stabilisce per le attività di lavoro subordinato part - time un limite reddituale mensile di lire 600.000 mensili – oggi € 309,87 – laddove, ai sensi dei decreti del 2015 è previsto un limite reddituale annuale di € 8.145,00 ed un limite temporale di durata della prestazione pari a sei mesi*".

\*\*\*\*\*

Con la successiva nota protocollo n. 31390 del 09/10/2023 Codesto Dipartimento, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti formulata da questo Ufficio, ha specificato che dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2015 non solo non risulta essere stata adottata alcuna convenzione ex art. 26, comma 2 dello stesso D.Lgs. 150/2015, ma non risulta essere stato avviato alcun lavoratore socialmente utile.

2. Con riferimento al quesito sottoposto si ribadisce in via preliminare che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico - interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale.

Esula invece dalle competenze ascritte allo Scrivente l'attività interpretativa delle disposizioni nazionali.

Ciò per ovvie ragioni di omogeneità applicativa delle disposizioni stesse sul territorio nazionale.

In ogni caso, fermo rimanendo che Codesto Richiedente potrà valutare se - *ratione materiae* – estendere la consultazione alla Avvocatura competente, si espongono alcune considerazioni tecnico-giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le valutazioni e le determinazioni di competenza di codesto Dipartimento.

Preliminarmente appare necessario mettere in evidenza le seguenti considerazioni di ordine generale sull'approccio giuridico che caratterizza l'attività consulenziale di questo Ufficio.

In particolare, per quanto qui di interesse, si ricorda che l'attività interpretativa deve essenzialmente tenere conto dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi.

Così come previsto testualmente dal comma primo del richiamato articolo: *“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*.

Al fine di garantire l'osservanza del principio della “certezza del diritto”, dunque, la corretta attività interpretativa non può che partire dall'esame del senso letterale delle parole contenute nella disposizione di dubbia interpretazione.

L'interpretazione letterale è il criterio assorbente ed esauriente rispetto a tutti gli altri canoni interpretativi del testo normativo.

Sul punto la Cassazione ha in più occasioni chiarito che *“Quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa. (...)”*. ( cfr. a titolo di esempio Cass. Sez. Lav., sent. n. 11359 del 17-11-1993).

Solo laddove la mancanza di espressioni testuali chiare, precise ed adeguate comporti difficoltà nel risolvere i dubbi interpretativi esposti, l'interpretazione letterale può essere integrata dall'interpretazione logica che, secondo l'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, deve prendere in considerazione l'intenzione del legislatore siccome desumibile *“aliunde”* (es. lavori preparatori).

Gli ulteriori criteri interpretativi (sistematico e teleologico, ad esempio) non possono comunque porsi in contrasto con il chiaro tenore letterale della disposizione da interpretare.

Fatte queste doverose premesse si osserva che l'art. 26 di cui si discute, contenuto all'interno del Capo II recante “Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro”, testualmente recita :

1. *“ Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti.*

**2. *Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.***

3. *L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.*

4. *I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento”.*

...OMISSIS...

7. *“ L'assegno di cui al comma 5 è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di cui al comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva”.*

... OMISSIS...

12. *“[Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468](#), si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2” .*

Sebbene con il D.Lgs. 150/2015 il previgente regime applicabile al bacino di lavoratori in argomento sia stato significativamente innovato e nonostante con l' art. 34<sup>1</sup> del D.Lgs. medesimo sia stata disposta l'abrogazione dell'intero D.Lgs. 468/1997, con il comma 12 del riportato articolo 26 il legislatore ha fatto - temporaneamente - salva l'applicabilità delle disposizioni specificatamente richiamate.

Orbene, per quanto la disposizione oggetto del quesito sia di facile ed univoca lettura, non appare superfluo evidenziare - nell'ottica di una completa attività ermeneutica - che il comma 12, nella sua originaria formulazione, recitava come segue “ *Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” .*

La disposizione è stata, poi, modificata con l'art. 1 *bis* del D.L. 1 ottobre 2015, n.

---

1All' art. 34. Abrogazioni e norme di coordinamento viene, poi, stabilito che:

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

... omissis ...

d) [decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468](#);

e) [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#);

... omissis ...

154 che testualmente recita: “Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: “in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2”.<sup>2</sup>

Alla luce delle superiori premesse appare indubbio che il richiamo alla previgente disciplina - in mancanza di esplicite indicazioni in senso contrario – debba intendersi riferito all'intero corpo delle due disposizioni, mantenute salve - **seppur in via transitoria** – per esplicita volontà del legislatore di dare continuità alle attività di pubblica utilità avviate prima della adozione della convenzione quadro .

Come appare altresì evidente che l' esigenza di tutelare i lavoratori - per quanto ragionevole e comprensibile - non può in alcun modo legittimare l'interprete a dare una lettura del dettato normativo difforme dal chiaro contenuto precettivo della norma medesima.

A maggior ragione se si considera il fatto che il legislatore nazionale nel prevedere il mantenimento delle disposizioni previgenti ha, comunque, prescritto un termine di sopravvivenza limitato nel tempo e transitorio.

A conclusione delle considerazioni sin qui svolte si evidenzia che la situazione economica di maggior vantaggio per i lavoratori esposta nella richiesta di parere in riscontro si può - comunque - garantire agli interessati dando piena attuazione alle disposizioni contenute nei Decreti Legislativi del 2015 (anche mediante la stipula delle convenzioni previste).

\*\*\*\*\*

Nei termini di cui sopra è l'avviso dello Scrivente.

Ai termini dell'articolo 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998,

---

<sup>2</sup> Articolo inserito dalla legge di conversione 29 novembre 2015, n. 189.

n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to

Il funzionario direttivo  
Avv. Marina Miceli

F.to

Il dirigente  
Avv. Francesca Marcenò

F.to  
L'AVVOCATO GENERALE  
(*Bologna*)